



## TRIBUNALE DI VICENZA

### Sezione penale - Dibattimento

#### **INDICAZIONI RELATIVE ALLA TRATTAZIONE DEI PROCESSI PENALI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 24 DL N. 149/2020 DEL 9.11.2020.**

Ferma l'autonomia del giudice nella decisione nel processo del caso concreto, si sottopongono ai giudici del dibattimento le seguenti indicazioni relative alla trattazione dei processi penali dopo il D.L. n. 149/2020, in relazione all'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova.

#### **Quarantena e isolamento fiduciario**

Secondo quanto disposto dall'art. 24 co. 1 DL n. 149/2020, l'udienza e' rinviata per l'assenza dei soggetti processuali sopra indicati quando l'assenza e' giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario. Ai sensi della circolare 12.10.2020 del Ministero della Salute, l'**isolamento** "si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità"; la **quarantena**, invece, "si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa".

Al riguardo, nel processo la condizione di isolamento deve essere provata dalla persona che adduce l'impedimento attraverso la produzione di un certificato medico o degli esiti di un tampone molecolare.

La condizione di quarantena può essere dichiarata anche solo con una autocertificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, che contenga però il nome della persona infetta il contatto con la quale determina la restrizione dei movimenti.

#### **Rinvio dell'udienza**

Considerati, ai sensi dell'art. 24 co. 2, gli effetti del differimento sulla durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 c.p.p., l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.

Viste le indicazioni contenute nella circolare 12.10.2020, il periodo di restrizione "prevedibile" va compreso fra 13 e 21 giorni dalla comparsa dei sintomi in caso di isolamento a seguito di infezione e fra 10 e 14 giorni dall'ultima esposizione in caso di quarantena a seguito di contatto.

Va inoltre considerato che il periodo emergenziale allo stato è previsto sino al 31 gennaio.

#### **Altre restrizioni ai movimenti**

Al di fuori dei casi sopra descritti, le restrizioni ai movimenti disposte dal DPCM 3.11.2020 (con la suddivisione del territorio nazionale in fasce di gravità del rischio contagio) non rappresentano legittimo impedimento alla comparizione dei soggetti processuali sopra indicati, salvo casi individuali apprezzati dal giudice per la specificità delle condizioni o la dimora del soggetto interessato.

In tal senso, considerato che il DL n. 149 del 9.11.2020 è successivo alle disposizioni in esame e non contempla (a differenza dei decreti legge relativi alla c.d. prima ondata) la possibilità di differire attività processuali se non nei casi di isolamento e quarantena, deve ritenersi che la citazione giudiziaria rappresenti una "situazione di necessità" ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del DPCM. Il giudice pertanto non può autorizzare preventivamente in modo automatico la mancata comparizione.

In caso di assenza, nel periodo di emergenza si raccomanda di disporre l'accompagnamento coattivo solo in casi di estrema necessità, preferendo la sanzione di cui all'art. 133 c.p.p.

Se i soggetti processuali sopra indicati provengono dall'estero, la pratica impossibilità di effettuare in tempi compatibili con il processo penale gli accertamenti sulla provenienza e il soggiorno precedente all'ingresso (di cui agli artt. 6, 7, 8 del DPCM) che potrebbero comportare l'obbligo di quarantena, è consigliabile differire l'audizione, salva diversa valutazione del giudice nel caso specifico.

### **Presenza dei difensori**

I difensori delle parti private sono soggetti alle medesime disposizioni sopra esposte; inoltre il loro ufficio rappresenta anche una delle "comprovate esigenze lavorative" che legittimano ogni spostamento sul territorio nazionale. Pertanto la loro assenza va valutata secondo le norme ordinarie del legittimo impedimento e sottoposta al relativo onere probatorio.

Qualora, fuori dei casi di legittimo impedimento, un difensore richieda il rinvio dell'udienza per motivi collegati all'emergenza, il giudice valutata la situazione concreta potrà disporre la sospensione del processo ex art. 159 co. 3 c.p.p., purchè la richiesta sia tempestiva.

Vicenza, 27 novembre 2020

Il Presidente di sezione

Lorenzo Miazzi